



Sent. 154/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37989** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxx, nato a xxxxxx (xx) il xxxx (xxxxxxxx) e ivi residente alla via xxxxx
n. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Spina (SPNSTN87L07G273I)
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo alla via Pietro
Scaglione n. 20/A (domicilio digitale: santinospina@pecavvpa.it);

contro:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108
(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito alla pubblica udienza del 24.6.2026 l'Avv. De Leonardis, nessuno
comparso per il ricorrente;

ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

	1. – Con ricorso depositato in data xxxxx il sig. xxxx, premesso:	
	- di essere stato dipendente dell'xxx xxxxx dall'xxxxx al xxxxxx (data del	
	collocamento in congedo) e di essere titolare della pensione n. xxxxx in	
	pagamento presso l'INPS di xxxxxx;	
	- che l'art. 2 del d.P.R. 20.4.2022, n. 57 (<i>«Recepimento dell'accordo</i>	
	<i>sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento</i>	
	<i>civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle</i>	
	<i>Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»</i>) ha previsto	
	che <i>«A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrico di cui</i>	
	<i>all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro</i>	
	<i>179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di</i>	
	<i>polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili</i>	
	<i>lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella [...]</i> »;	
	- che il suo trattamento pensionistico è ancora liquidato dall'Istituto	
	previdenziale con un importo lordo annuo pari a € xxxxxx, in ragione della	
	mancata applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021	
	previsto dal citato d.P.R. n. 57/2022;	
	- di avere, in data xxxxx, inviato a mezzo pec: i) al Centro Nazionale	
	Amministrativo (CNA) dell'Arma dei Carabinieri, istanza di invio dell'ultimo	
	miglio per il ricalcolo della pensione e del TFS in applicazione	
	dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021; ii) alla Direzione	
	provinciale INPS di xxxxx, istanza di adeguamento contrattuale per il triennio	
	2019-2021, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e di fine	
	servizio;	
	- che in data xxxxx l'INPS di xxxxx riscontrava l'istanza rappresentando che	
	2	

	«Non risulta essere pervenuta nessuna documentazione dall'Arma dei	
	Carabinieri per la relativa riliquidazione»;	
	- che data xxxxx il CNA comunicava, al suo procuratore e all'INPS, che la	
	documentazione era disponibile;	
	- che, nonostante tale comunicazione, il trattamento pensionistico da lui	
	goduto continua a essere erroneo per mancata applicazione del citato	
	adeguamento contrattuale;	
	ha chiesto a questa Corte di «- accertare e dichiarare il diritto di parte	
	ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 57/22 - al	
	ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato	
	con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, il	
	tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di	
	parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre	
	arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed	
	adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o	
	disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o	
	comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al	
	riconoscimento del diritto medesimo; - in ogni caso, con vittoria di spese,	
	diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».	
	2. – Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza (4.3.2026) per la	
	discussione del ricorso sono stati notificati all'INPS il 23.10.2025.	
	3. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 20.2.2026 con cui –	
	premesso di avere rideterminato il trattamento pensionistico <i>de quo</i> per gli	
	effetti dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, disponendo	
	l'accredito di € xxxx (a titolo di arretrati) con il rateo di maggio 2026 – ha	
	3	

	chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione	
	delle spese.	
	4. – Alla luce di quanto rappresentato dall’INPS con la memoria di	
	costituzione, con nota depositata il xxxx il ricorrente ha chiesto un rinvio	
	dell’udienza a una data di poco successiva a maggio, al fine di verificare	
	l’effettiva liquidazione del beneficio invocato.	
	5. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del 4.3.2026 la causa è stata	
	rinvia al 24.6.2026.	
	6. – Da ultimo, con nota depositata il xxxx il ricorrente, dato atto di aver	
	ricevuto con il cedolino di maggio 2026 l’aggiornamento del proprio	
	trattamento pensionistico, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del	
	contendere, con condanna dell’Istituto previdenziale alla refusione delle spese,	
	in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.	
	7. – All’odierna udienza, nessuno comparso per il ricorrente, la difesa	
	dell’INPS ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere	
	ma con compensazione delle spese.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera	
	di consiglio, di seguito trascritto.	
	8. – È stato chiarito che <i>«la cessazione della materia del contendere, che deve</i>	
	<i>essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene</i>	
	<i>totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni</i>	
	<i>delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate</i>	
	<i>circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa,</i>	
	<i>vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse</i>	
	<i>del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia</i>	
	4	

	<i>del giudice in precedenza richiesta»</i> (Cass. n.	
	16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).	
	9. – In relazione a quanto precede, essendosi le parti date reciprocamente atto	
	della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata con l’odierno ricorso,	
	sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.	
	In ossequio al principio di soccombenza virtuale, le spese del giudizio, quali	
	liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Istituto resistente,	
	considerato che il riconoscimento di quanto dovuto alla parte ricorrente è	
	avvenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37989 , dichiara cessata la materia del contendere.	
	Condanna l’INPS al pagamento – in favore del difensore del ricorrente,	
	dichiaratosi antistatario – delle spese di lite, liquidate equitativamente in	
	complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.	
	Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 24.6.2026.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	Depositata il 26.6.2026 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario Preposto	
	(Marialuce Sciannameo)	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	5	

